

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: PRELIEVI E RIMBORSI DA MODELLO 730

Il Decreto Rilancio (articolo 159) ha previsto la possibilità di utilizzare il modello 730/2020 senza sostituto, ordinario e precompilato, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato. In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" deve essere barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

Nel caso di utilizzo del 730 senza sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà erogato dall'Agenzia delle entrate, se invece emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Per i lavoratori che non si siano avvalsi della facoltà sopra illustrata, informiamo che, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, effettueremo i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o tratterremo le somme o le rate, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il versamento o il rimborso di ogni singola imposta o addizionale non sarà eseguito se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. Nei casi previsti dalla Legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. A novembre sarà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.